AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 s.m.i.

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, nomina, funzionamento e i perimetri di responsabilità della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito denominata "Azienda" o "Stazione Appaltante").
2. Il regolamento è finalizzato a garantire l'efficacia, la trasparenza, la tempestività e la terzietà nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto o concessione, in conformità ai principi cardine del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione

1. La Commissione Giudicatrice è l'organo straordinario, collegiale e perfetto deputato alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche esclusivamente nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Il presente regolamento trova applicazione:

a) Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
b) Nelle procedure di affidamento sottosoglia comunitaria in cui la Stazione Appaltante ritenga, per ragioni di complessità dell'oggetto del contratto, di avvalersi del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. L'Azienda si riserva la facoltà di nominare una Commissione Giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o costo, qualora la specifica complessità della fornitura o del servizio lo renda opportuno per l'interesse pubblico.

ARTICOLO 3 – Il Seggio di Gara: Composizione e Prassi Aziendale

1.Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, nonché nella fase preliminare delle procedure con il criterio dell'OEPV, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata da un Seggio di Gara.
2. Il Seggio di Gara può essere istituito in forma monocratica o in forma collegiale in base alla specificità e complessità del procedimento di gara con presenza del RUP e/o Responsabile di Fase Affidamento cuadiuvato, ove ritenuto necessario, da dipendenti afferenti alla U.O.C. E-Procurement.

ARTICOLO 4 – Atto di nomina del Seggio e della Commissione

1. L'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice, dei Supplenti, del Segretario Verbalizzante e del Seggio è disposta con apposito atto deliberativo adottato dall'Azienda.
3. Per la fase tecnica (nelle gare OEPV), la nomina della Commissione Giudicatrice deve avvenire esclusivamente **dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, su formale proposta del R.U.P. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. h) dell'Allegato I.2 del Codice.

ARTICOLO 5 – Scelta dei componenti interni

1. I membri della Commissione Giudicatrice devono essere scelti in numero dispari (3 o 5).
2. I Commissari interni sono individuati tra il personale ASL in possesso di esperienza e competenza nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, sia per titolo di studio che per percorso professionale.
3. Nelle procedure sopra soglia comunitaria, della Commissione Giudicatrice può far parte, come componente, il R.U.P. (art. 93, comma 3 del Codice) e nelle procedure sottosoglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il R.U.P. può essere nominato anche in qualità di Presidente (art. 51 del Codice).

5. I membri interni del Seggio di Gara e delle Commissioni Giudicatrici svolgono l'attività d'ufficio e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo o gettone di presenza.

ARTICOLO 6 – Scelta dei componenti esterni

1. L'Azienda su proposta del R.U.P., può nominare uno o più membri esterni in seno alla Commissione Giudicatrice per una delle seguenti ragioni tassative:

- Assenza/Impossibilità (es. copertura di altre attività) all'interno dell'Azienda di personale con competenze specialistiche nel settore oggetto dell'appalto;
- Sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse;
- Elevata complessità tecnica, informatica delle valutazioni da compiere.

2. I Commissari esterni sono scelti tra:

- Dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni (SSN, Ministeri, Enti Locali) aventi specifica competenza nelle materie oggetto di gara;
- Professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, estratti da elenchi forniti dagli ordini professionali;
- Professori universitari di ruolo nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Ai membri esterni potrà essere corrisposto un compenso determinato in misura identica a quello previsto per le commissioni di concorso pubblico dell'Azienda, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno debitamente documentate, salvo diversi accordi tra le parti.

ARTICOLO 7 – Requisiti e cause di incompatibilità

1. I componenti delle Commissioni Giudicatrici e i membri del Seggio di Gara non devono trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previste dall'**articolo 93, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.** e dall'**articolo 16** del medesimo Codice.
2. Alla notifica del provvedimento di nomina, e prima dell'accesso alla documentazione di gara, ciascun componente deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (Allegato 1).
3. La trasparenza e l'assenza di conflitti devono persistere per tutta la durata delle operazioni di gara. I commissari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al R.U.P. qualsiasi situazione ostativa o di incompatibilità sopravvenuta, procedendo all'immediata astensione dai lavori.
4. In conformità all'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la composizione della Commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale aziendale contestualmente alla nomina e trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC tramite i sistemi telematici in uso.

ARTICOLO 8 – Compiti e responsabilità

1. Il Seggio di Gara ha la responsabilità esclusiva dell'esame della documentazione amministrativa inserita dagli operatori economici. Ha il potere di attivare la procedura di **Soccorso Istruttorio ex art. 101 del Codice** assegnando un termine perentorio (non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni) per sanare carenze formali, e formula la proposta di ammissione o esclusione dei concorrenti.
2. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione tecnico-qualitativa ed economica delle offerte. Spetta alla Commissione la verifica della conformità dei progetti alle specifiche del capitolato, la **valutazione del principio di equivalenza dei prodotti/servizi ai sensi dell'articolo 79 del Codice**, nonché il supporto al R.U.P. per l'attivazione del soccorso istruttorio sulle offerte tecniche e nella successiva fase di **valutazione della congruità e dell'anomalia delle offerte (articolo 110)**.
3. I lavori della Commissione devono concludersi entro un termine massimo di **60 giorni di calendario** dalla data di prima convocazione, salvo proroga motivata concessa dal R.U.P.

ARTICOLO 9 – Modalità telematica di svolgimento dei lavori

1. Tutte le attività del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice si svolgono obbligatoriamente in modalità telematica, attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata in uso presso l'Azienda.
3. Nelle procedure OEPV, conclusa la fase amministrativa (ove non attiva la modalità dell'inversione procedimentale) e sbloccate telematicamente le sole offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice si riunisce in sedute riservate telematiche che garantiscano l'assoluta riservatezza delle comunicazioni e dei dati. La Commissione assegna i punteggi qualitativi applicando i criteri e le formule stabiliti negli atti di gara, motivando analiticamente i punteggi attribuiti nei verbali digitali.
4. Terminata la valutazione tecnica, la Commissione procede in seduta pubblica telematica allo sblocco delle buste economiche. La piattaforma genera automaticamente la graduatoria provvisoria e calcola la soglia di anomalia ex art. 110 del Codice (come previsto dagli atti di gara), trasmettendo l'esito al R.U.P. per l'avvio della fase di verifica della congruità, per la quale può avvalersi del supporto della Commissione.
5. La Commissione può operare anche a distanza con procedure telematiche asincrone o in videoconferenza, a condizione che sia garantita l'identificazione certa dei componenti e la segretezza delle sessioni riservate.

ARTICOLO 10 – Rinnovo del procedimento e disposizioni finali

1. In caso di rinnovo parziale o totale del procedimento di gara a seguito di annullamento giurisprudenziale o in autotutela dell'aggiudicazione o dell'esclusione di un concorrente, viene riconvocata la medesima Commissione Giudicatrice originaria, ove ancora presente, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio di legittimità nella composizione della Commissione stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano in via analogica le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 51 e 93.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della relativa deliberazione del Direttore Generale e abroga ogni altra disposizione o prassi aziendale previgente in materia.

ALLEGATI:

- MODULO "1": MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ